




Reggio Gestione Entrate e Servizi

Regolamento per l'istituzione e la gestione dell'Albo Fornitori

(approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30/1/12)

Re.G.E.S. S.p.A. - Reggio Gestione Entrate e Servizi S.p.A. – Società soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Reggio Calabria ex art. 2497-bis cod.civ. - Via Sbarre Inferiori, 304/A - 89129 Reggio Calabria (RC) tel. 0965-631911 fax 0965-631919- capitale sociale: euro 250.000,00 i.v. - iscritta al registro delle imprese di Reggio Calabria, numero di iscrizione e codice fiscale 02338840800 - Iscritta al R.E.A. di Reggio Calabria al n. 162792 - partita iva 02338840800



INDICE

Art. - 1	Oggetto	3
Art. - 2	Finalità e ambito di applicazione	3
Art. - 3	Definizioni	3
Art. - 4	Articolazione dell'Albo	4
Art. - 5	Informazioni iscritte nell'Albo	4
Art. - 6	Requisiti per l'iscrizione nell'Albo	5
Art. - 7	Validità dell'Albo	5
Art. - 8	Domanda di iscrizione	6
Art. - 9	Incompletezza della domanda di iscrizione	6
Art. - 10	Iscrizione e decorrenza	6
Art. - 11	Rigetto della domanda di iscrizione e ricorso	7
Art. - 12	Iscrizione degli operatori "storici"	7
Art. - 13	criteri di consultazione	7
Art. - 14	Consultazione aperta agli operatori non iscritti nell'Albo	7
Art. - 15	Verifiche a campione e variazione dei dati già forniti	8
Art. - 16	Cause di sospensione dall'AF	8
Art. - 17	Cause di cancellazione dall'AF	9
Art. - 18	Procedura di cancellazione	10
Art. - 19	Cessazione delle cause di cancellazione e nuova iscrizione	10
Art. - 20	Comunicazioni	10
Art. - 21	Trattamento dei dati personali	10
Art. - 22	Modifiche ed integrazioni	10
Art. - 23	Foro competente	11
Art. - 24	Norma di rinvio	11
Art. - 25	Entrata in vigore	11

Art. - 1 OGGETTO

Il presente regolamento disciplina l'Albo dei fornitori di fiducia, previsto dall'art. 7 del Regolamento dell'attività contrattuale di Re.G.E.S. SpA.

Nell'Albo sono iscritti tutti gli operatori economici che ne facciano richiesta, purché in possesso dei prescritti requisiti.

Art. - 2 FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento è orientato ad assicurare un'appropriata applicazione dei principi di proporzionalità, trasparenza, parità di trattamento e rotazione dell'attività negoziale di Re.G.E.S nelle ipotesi che seguono:

- a) qualora la categoria merceologica dell'appalto sia prevista nel presente Albo;
- b) in caso di affidamento di contratti di appalto non preceduta da pubblicazione dell'avviso ai sensi del comma 5 dell'art. 6 del Regolamento dell'attività contrattuale;
- c) qualora, come previsto dal comma 4 dell'art. 6 del Regolamento dell'attività contrattuale, a seguito di pubblicazione di un avviso di procedura, non pervengano manifestazioni di interesse ovvero pervengano in numero inferiore al minimo indicato nell'avviso.

L'iscrizione nell'Albo fornitori non garantisce l'affidamento di una fornitura, di un servizio, di un lavoro: gli operatori economici iscritti nulla potranno pretendere qualora, nel corso del periodo di validità della loro iscrizione, Re.G.E.S non dia corso ad acquisizioni o a richieste di offerta per la/le categoria/e merceologica/he rispetto alla/e quale/i essi risultino iscritti, ovvero qualora non sia possibile scorrere l'intero **AF** dei soggetti iscritti.

Art. - 3 DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni (e relativi acronimi) di seguito indicate.

1. **Operatore economico (OE):** è la ditta, impresa, azienda che chiede l'iscrizione nell'Albo dei Fornitori.
2. **Operatore economico iscritto (OEI):** è la ditta, impresa, azienda che è stata iscritta nell'Albo dei Fornitori.
3. **Albo dei Fornitori (AF):** l'Albo disciplinato dal presente regolamento.
4. **Avviso Informativo (AI):** è l'avviso pubblicato con cadenza, di regola, annuale con cui Re.G.E.S. sollecita le domande di iscrizione nell'**AF**.
5. **RP:** il responsabile del procedimento di tenuta ed aggiornamento dell'Albo dei Fornitori.

Art. - 4 ARTICOLAZIONE DELL'ALBO

L'**AF** è strutturato in tre Sezioni: Forniture, Servizi, Lavori. Ciascuna Sezione è suddivisa in più categorie.

L'Allegato A al presente Regolamento contiene l'elencazione delle categorie merceologiche interessate.

Art. - 5 INFORMAZIONI ISCRITTE NELL'ALBO

Per ciascun **OEI** l'Albo contiene le seguenti informazioni:

- a) numero progressivo di iscrizione (globale e per categoria);
- b) denominazione e ragione sociale;
- c) codice fiscale e/o partita IVA;
- d) n. di iscrizione al Registro imprese;
- e) sede legale e sede amministrativa;
- f) nominativo/i del/i legale/i rappresentante/i;
- g) nominativo del referente per l'**AF**;
- h) numero e data di protocollo della richiesta di iscrizione;
- i) recapito telefonico e fax;
- j) l'indirizzo di posta elettronica al quale si chiede siano inviate tutte le comunicazioni inerenti la procedura di iscrizione nell'**AF**;
- k) gli specifici settori merceologici e/o servizi e/o lavori in relazione ai quali è disponibile a formulare offerta, ed eventualmente l'importo unitario di appalto minimo o massimo per il quale l'**OEI abbia** interesse ad essere consultato;

Art. - 6 REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NELL'ALBO

L'OE che chiede l'iscrizione nell'AF deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

SEZIONE	REQUISITI DI ISCRIZIONE
I/II Forniture/ Servizi	<p>(a) <i>insussistenza della cause di esclusione e di divieto a contrarre di cui all'art. 38, comma 1, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.(cd. requisiti di ordine generale);</i></p> <p>(a) <i>assenza di controversie pendenti nei confronti di Re.G.E.S, in sede giudiziale e/o arbitrale, per fatti imputabili all'OE;</i></p> <p>(c) <i>certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla CCIAA (o nel registro delle Commissioni provinciali per l'Artigianato o presso i competenti uffici professionali) pertinente al settore merceologico per il quale si chiede l'iscrizione nell'AF, con dicitura antimafia;</i></p> <p>(d) <i>possesso di un indirizzo di posta elettronica o fax.</i></p>
III LAVORI	<p>(a) <i>insussistenza della cause di esclusione e di divieto a contrarre di cui all'art. 38, comma 1, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.(cd. requisiti di ordine generale);</i></p> <p>(b) <i>assenza di controversie pendenti nei confronti di Re.G.E.S, in sede giudiziale e/o arbitrale, per fatti imputabili all'OE;</i></p> <p>(c) <i>possesso di un indirizzo di posta elettronica o fax;</i></p> <p>(d) <i>ulteriori eventuali requisiti specificamente previsti dall'avviso.</i></p>


I predetti requisiti dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda di iscrizione e dovranno persistere per tutta la durata dell'iscrizione nell'AF, pena la cancellazione dall'Albo.

Effettuata l'iscrizione all'Albo, Re.G.E.S. si riserva di provvedere all'esclusione degli operatori per i quali sia pervenuta, anche su richiesta di Re.G.E.S., informativa prefettizia antimafia (anche se non ad efficacia interdittiva automatica).

Art. - 7 VALIDITÀ DELL'ALBO

L'AF è operativo dalla data della sua pubblicazione sul sito *web*, a tempo indeterminato e sino a revoca.

L'iscrizione nell'AF di ogni operatore è soggetta a revisione con periodicità stabilita dal RP, di regola annuale con facoltà per l'operatore economico di presentare domanda in qualunque momento. Re.G.E.S provvederà con tale frequenza a richiedere agli OEI di documentare la permanenza dei requisiti dichiarati nella richiesta di iscrizione all'Albo.



Le imprese rimangono iscritte nell'**AF** fino a quando non interviene apposito provvedimento di cancellazione.

L'aggiornamento comprende:

- le variazioni e/o integrazioni relative alle imprese già iscritte che non comportano un cambiamento tale da configurarsi come nuova iscrizione;
- la sospensione e/o cancellazione degli **OEI** che abbiano perso i requisiti di iscrizione.

Art. - 8 DOMANDA DI ISCRIZIONE

L'apertura delle iscrizioni nell'**AF** è resa nota mediante pubblicazione di un apposito avviso (**AI**) che sarà pubblicato – con cadenza di regola annuale - idonee ad assicurare adeguata pubblicità.

Gli **OE** che intendono essere iscritti nell'**AF** presentano domanda secondo le modalità e nei termini indicati nell'**AI**.

Nella domanda d'iscrizione l'**OE** dovrà:

- specificare le informazioni di cui alle lettere *da B ad k dell'art. 5 del presente regolamento*;
- autocertificare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti di cui all'art. 6 del presente regolamento;
- recare in allegato la eventuale documentazione richiesta dall'**AI**;
- indicare la/le Sezione/i e la/e categoria/e nella/e quale/i l'**OE** chiede di essere iscritto, ed eventualmente la classe di importo, tra quelle indicate nell'avviso;
- dichiarare di accettare integralmente e senza riserve la disciplina contenuta nel presente regolamento.

Alle domande di iscrizione viene assegnato un numero di protocollo progressivo sulla base dell'ordine di arrivo risultante all'Ufficio Protocollo di Re.G.E.S.

Art. - 9 INCOMPLETEZZA DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE

Qualora la domanda sia incompleta o necessiti di chiarimenti, Re.G.E.S. provvederà a richiedere l'integrazione documentale e/o i necessari chiarimenti, indicando le informazioni mancanti e specificando i tempi e le modalità con cui l'**OE** deve procedere all'integrazione.

Le domande di iscrizione irregolari e/o incomplete saranno ritenute regolari e complete soltanto alla data di acquisizione, con esito positivo, degli atti di regolarizzazione e/o integrazione risultante dal protocollo in entrata di Re.G.E.S.

La mancata presentazione, nei termini indicati, della documentazione o delle dichiarazioni richieste ad integrazione e/o chiarimento delle domande presentate comporterà la non iscrizione nell'**AF**.

Art. - 10 ISCRIZIONE E DECORRENZA

Agli **OE** ritenuti idonei verrà fornita comunicazione dell'avvenuta iscrizione nell'**AF** da parte del **RP**.

L'ordine di iscrizione degli operatori seguirà l'ordine numerico di cui all'art. 8, ultimo comma, ad eccezione delle domande irregolari o incomplete, che saranno iscritte all'esito positivo del procedimento previsto dall'art. 9, secondo comma, del presente regolamento.

Art. - 11 RIGETTO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE E RICORSO

Agli **OE** ritenuti non idonei il **RP** comunicherà il rigetto dell'iscrizione, con la relativa motivazione.

Contro la decisione di rigetto è ammesso ricorso, da proporsi entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione del rigetto di iscrizione. La decisione sul ricorso sarà adottata, entro trenta giorni dalla sua proposizione, dall'Amministratore Delegato di Re.G.E.S, previa eventuale audizione del rappresentate dell'**OE** che ne faccia richiesta.

Art. - 12 ISCRIZIONE DEGLI OPERATORI "STORICI"

In fase di prima applicazione, sono iscritti d'ufficio nell'**AF**, gli **OE** che abbiano svolto con regolarità e senza contestazioni apprezzabili lavori, servizi e forniture per conto di Re.G.E.S nel triennio precedente all'entrata in vigore del presente regolamento.

Il **RP** procede all'iscrizione previa acquisizione scritta dell'accettazione degli **OE**, corredata da autocertificazione sul possesso dei prescritti requisiti.

Il **RP** verifica, anche a campione, la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 6 del presente regolamento, in capo ai fornitori "storici".

Art. - 13 CRITERI DI CONSULTAZIONE

La scelta degli operatori economici da invitare alle procedure di cui al presente regolamento seguirà il criterio della rotazione tra tutti i soggetti iscritti nelle diverse categorie merceologiche, in ordine progressivo di iscrizione, tenendo conto, ove possibile, delle eventuali fasce di importo nelle quali gli **OEI** sono stati iscritti. E' sempre ammesso invitare alle procedure l'ultimo OE risultato affidatario di analogo affidamento contrattuale.

In deroga al comma precedente, Re.G.E.S potrà prescindere dal criterio della rotazione, invitando tutti i soggetti iscritti nella relativa categoria merceologica oggetto del fabbisogno, in uno dei seguenti casi:

- a) qualora risulti opportuno garantire una maggiore partecipazione alla singola procedura;
- b) il numero degli **OEI** sia inferiore a 5 (anche se ciò si sia verificato perché uno o più operatori economici iscritti all'**AF** sia/siano incorso/i in una delle cause di sospensione e di cancellazione).

Art. - 14 CONSULTAZIONE APERTA AGLI OPERATORI NON ISCRITTI NELL'ALBO

Re.G.E.S potrà invitare soggetti non iscritti nell'**AF**, purché in possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'**AF**, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

Re.G.E.S. S.p.A. - Reggio Gestione Entrate e Servizi S.p.A. – Società soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Reggio Calabria ex art. 2497-bis cod.civ. - Via Sbarre Inferiori, 304/A - 89129 Reggio Calabria (RC) tel. 0965-631911 fax 0965-631919- capitale sociale: euro 250.000,00 i.v. - iscritta al registro delle imprese di Reggio Calabria, numero di iscrizione e codice fiscale 02338840800 - Iscritta al R.E.A. di Reggio Calabria al n. 162792 - partita iva 02338840800

- a) vi sia un ridotto numero di operatori iscritti nella categoria merceologica di interesse;
- b) le tipologie di beni e servizi da acquisire o lavori da eseguire non rientrino in alcuna delle categorie merceologiche previste dal presente Regolamento.

**Art. - 15 VERIFICHE A CAMPIONE E VARIAZIONE DEI DATI GIÀ FORNITI**

Re.G.E.S procederà periodicamente ad effettuare verifiche, anche a campione, al fine di accertare il permanere della sussistenza dei requisiti di iscrizione in capo agli **OEI**.

Ai fini del mantenimento dell'iscrizione nell'**AF**, ciascun **OE** dovrà comunicare ogni variazione delle informazioni già fornite e delle dichiarazioni già rese a Re.G.E.S, tempestivamente e comunque non oltre il trentesimo giorno lavorativo da quando la variazione è intervenuta.

L'**AF** è aggiornato tempestivamente, sulla base delle dichiarazioni pervenute dagli **OE**.

Art. - 16 CAUSE DI SOSPENSIONE DALL'AF

Il **RP** dispone la sospensione dall'**AF** di un **OEI** qualora si verifichi a suo carico una delle circostanze di seguito elencate:

N.	CAUSA	DURATA DELLA SOSPENSIONE
1	<i>Mancato aggiornamento della documentazione atta a dimostrare la persistenza dei requisiti.</i>	<i>Fino alla produzione e/o regolarizzazione della documentazione scaduta, incompleta e/o irregolare.</i>
2	<i>Mancata o parziale comunicazione delle variazioni all'assetto societario e/o dei dati identificativi dell'OEI (quali ad esempio: denominazione sociale, ragione sociale, variazione cariche sociali, variazione quote societarie).</i>	<i>Fino alla produzione e/o regolarizzazione della documentazione scaduta, incompleta e/o irregolare.</i>
3	<i>Irregolarità del DURC emersa in sede di aggiornamento o di acquisizione d'ufficio del DURC.</i>	<i>Fino all'avvenuta regolarizzazione.</i>
4	<i>Irregolarità della documentazione richiesta da Re.G.E.S ai fini del perfezionamento delle diverse fasi del processo di approvvigionamento della fornitura, svolgimento del servizio e dei lavori.</i>	<i>Fino alla produzione e/o regolarizzazione della documentazione scaduta, incompleta e/o irregolare.</i>
5	<i>Mancato rispetto delle norme sul diritto al lavoro dei disabili (legge n. 68/99) emerso in sede di aggiornamento.</i>	<i>Fino alla produzione e/o regolarizzazione risultante da idonea documentazione</i>


6	<i>Inadempimento nell'esecuzione di una fornitura o servizio affidato, che sia stata oggetto di contestazione formale per due volte da parte di Re.G.E.S.</i>	<i>Per un periodo adeguato in relazione alla gravità della fattispecie contestata, variabile da un mese a 3 mesi.</i>
7	<i>Controversia in sede giudiziale e/o arbitrale contro Re.G.E.S, per fatti imputabili all'OE.</i>	<i>Per tutta la durata della controversia, quale che sia l'esito della stessa. Per tutta la durata della controversia e fino a due anni successivi alla decisione definitiva della controversia, se definita con esito sfavorevole all'OE.</i>
8	<i>Tutti i casi nei quali la vigente normativa prevede la sospensione dell'attività di impresa.</i>	<i>Per il periodo indicato dalla normativa che prevede la sospensione.</i>

Il provvedimento di sospensione è assunto dal **RP** e comunicato per iscritto all'operatore interessato. Nei casi di cui ai numeri 1, 3, 4, 5 il provvedimento è comunque assunto in via di urgenza d'ufficio, salvo ratifica del RP entro 10 giorni. Contro il provvedimento di sospensione è ammesso ricorso con le modalità e nei termini previsti dall'art. 14 del presente regolamento.

Art. - 17 CAUSE DI CANCELLAZIONE DALL'AF

Costituisce causa di cancellazione dall'**AF** il verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- **sospensione protratta** per oltre tre anni;
- **falsa dichiarazione** in merito ad uno o più requisiti previsti dal presente Regolamento o dall'**AI**;
- **perdita** accertata dei **requisiti richiesti** ai fini dell'Iscrizione nell'**AF**;
- **mancata fornitura dei beni e/o servizi o mancato completamento dei lavori** commissionati, in **assenza di accertati impedimenti per forza maggiore**;
- **tre richiami** formali per **inadempienze gravi** nella fornitura di beni e/o servizi acquistati;
- **mancato rispetto degli obblighi contrattuali** che abbiano determinato per almeno **tre volte l'applicazione di penali** o, anche **una sola volta, la risoluzione del contratto per inadempimento**;
- **grave negligenza o malafede nell'esecuzione** delle prestazioni accertata e notificata da Re.G.E.S.;
- **mancata risposta all'invito di partecipazione a tre procedure**, qualora all'inoltro dell'invito non segua da parte dell'operatore invitato, alcun tipo di comunicazione e non sia confermato per iscritto l'interesse a partecipare a future procedure indette da Re.G.E.S.
- **domanda di cancellazione** dell'**OEI**.



Il provvedimento di cancellazione è assunto dal **RP** e comunicato in forma scritta all'operatore interessato, secondo la procedura di cui all'articolo seguente.

La decisione di Re.G.E.S di non procedere alla cancellazione in una o più occasioni costituirà mera manifestazione di tolleranza e non determinerà alcuna decadenza dal potere di disporre la cancellazione dall'**AF**.

Art. - 18 PROCEDURA DI CANCELLAZIONE

Il **RP** informa l'**OEI**, mediante comunicazione in forma scritta, dell'avvio della procedura di cancellazione, comunicando i fatti addebitati ed assegnando un termine di quindici giorni lavorativi per eventuali controdeduzioni. Il presente comma non si applica qualora la cancellazione avvenga su istanza dell'**OEI**.

Trascorsi almeno venti giorni lavorativi dalla scadenza di tale termine, e fatta salva la facoltà di richiedere ulteriori chiarimenti all'impresa, il **RP** si pronuncia definitivamente mediante formale comunicazione motivata con raccomandata A/R. Contro il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso con le modalità e nei termini previsti dall'art. 11 del presente regolamento.

Art. - 19 CESSAZIONE DELLE CAUSE DI CANCELLAZIONE E NUOVA ISCRIZIONE

Cessate le cause che hanno determinato la cancellazione dall'**AF**, l'**OE** può riproporre domanda di iscrizione: grava sul medesimo l'onere della comprova dell'effettiva riacquisizione dei requisiti.

Nel caso in cui sia disposta la cancellazione per grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, una nuova iscrizione potrà essere richiesta solo dopo il decorso di due anni dalla cancellazione. In tal caso, Re.G.E.S si riserva comunque il diritto di accogliere o meno la richiesta.

Art. - 20 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni agli **OEI** da parte di Re.G.E.S sono effettuate in forma scritta nel recapito indicato nell'**AF**.

Art. - 21 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del d. lgs 196/2003 e s.m.i., i dati personali acquisiti da Re.G.E.S per effetto del presente Regolamento verranno utilizzati per l'istituzione e la gestione dell'**AF** nonché ai fini dell'esperimento delle procedure di affidamento di beni, servizi e lavori in economia e dell'adempimento delle pratiche amministrativo-contabili derivanti dal rapporto contrattuale posto in essere con l'operatore aggiudicatario di affidamenti diretti, di cottimi fiduciari o procedure negoziate.

I dati saranno raccolti e trattati dal **RP** sia con strumenti informatici sia su supporto cartaceo e potranno, attraverso adeguato sistema di profilazione, essere consultati, modificati e/o integrati dai diretti interessati.

Art. - 22 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Re.G.E.S si riserva di apportare modifiche ed integrazioni al presente regolamento nel caso in cui, durante il periodo di validità dell'**AF**, sopravvenissero nuove disposizioni di legge.

11

Le modifiche e/o integrazioni verranno pubblicate sul sito internet di Re.G.E.S: www.reges-spa.it e per effetto di tale pubblicazione si intenderanno conosciute da tutti gli **OEI**.

Art. - 23 FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie relative all'applicazione del presente regolamento è competente in via esclusiva il Foro di Reggio di Reggio Calabria.

Art. - 24 NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia al "*Regolamento dell'attività contrattuale*" approvato da Re.G.E.S, consultabile sul sito *internet* di Re.G.E.S: www.reges-spa.it

Art. - 25 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di Re.G.E.S ed è reso pubblico attraverso la sua pubblicazione sulla rete internet.